

ACCONTO IMU ANNO 2016

NOTA INFORMATIVA

***PER L'ACCONTO 2016 SONO CONFERMATE ALIQUOTE E
DETRAZIONI GIA' APPLICATE PER L'ANNO DI IMPOSTA PRECEDENTE***

- **ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE DELLE SOLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9**
aliquota 0,4% - detrazione di € 200,00 - codice di versamento 3912 (intera quota a favore Comune)

- **IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE "A" (ad eccezione della sola categoria A/10) LOCATE A NON RESIDENTI, NON LOCATE, A DISPOSIZIONE (COSIDDETTE "SECONDE CASE")**
aliquota 1,06% - codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

- **AREE FABBRICABILI**
aliquota 0,99% - codice di versamento 3916 (intera quota a favore Comune)

- **IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE "A" (ad eccezione della sola categoria A/10) LOCATI O CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AD ASCENDENTI E DISCENDENTI DI PRIMO GRADO IVI DIMORANTI E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITA' IMMOBILIARE**
aliquota 0,96% - codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

- **IMMOBILI DI CATEGORIA C/2, C/6, C/7 NON PERTINENZIALI DI ABITAZIONI PRINCIPALI O LOCATI**
aliquota 0,99% - codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

- **IMMOBILI DI CATEGORIA C/2, C/6, C/7 CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AD ASCENDENTI E DISCENDENTI DI PRIMO GRADO UNITAMENTE ALL'ABITAZIONE**
aliquota 0,96% - codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

➤ **IMMOBILI DI CATEGORIA A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5**

aliquota 0,99% - codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

➤ **IMMOBILI DI CATEGORIA "D"**

aliquota 0,89% - codice di versamento 3925 (quota a favore Stato)

codice di versamento 3930 (quota a favore Comune)

* * * * *

Aliquota dello 0,48 per cento:

Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a persone residenti nell'unità immobiliare con contratto registrato e stipulato ai sensi degli Accordi territoriali definiti in sede locale mediante l'Agenzia Sociale per la Casa" e che aderiscono all'Agenzia Sociale per la Casa.

La sussistenza del diritto non esime dall'obbligo di produrre idonea comunicazione all'ufficio tributi dell'Ente impositore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare l'aliquota.

L'applicabilità dell'aliquota suddetta è comunque limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulta anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

Aliquota dello 0,79 per cento:

Per gli immobili inseriti nei patti d'area e locati a canone ridotto, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 Gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio della documentazione fissate dalla delibera di Giunta Comunale n.121 del 07 maggio 2014;

L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione

AGEVOLAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2016 PREVISTE DALLA LEGGE DI STABILITA' N. 208/2015:

a) abitazione (e pertinenze ammesse dall' art.13, comma 2, D.L. n.201/2011) concessa in comodato gratuito con contratto registrato a parenti di 1° grado in linea retta ai sensi della Legge di stabilità n.208/2015 art. 1 – Comma 10 :

"...la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel

caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23...;

da presentare obbligatoriamente all'ufficio tributi dell'Ente impositore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare l'aliquota.

L'applicabilità dell'aliquota suddetta è comunque limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulta anagraficamente residente e dimorante nell'unità immobiliare.

b) immobili ad uso abitativo: per gli immobili locati a persone residenti nell'unità immobiliare a canone concordato (3+2) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m., art. 2 - Comma 3.

L'imposta, determinata applicando l'aliquota dell' 0,96%, è ridotta al 75% per cento, come previsto dalla legge di stabilità n.208/2015 art. 1 comma 53.

La sussistenza del diritto non esime dall'obbligo di produrre idonea comunicazione all'ufficio tributi dell'Ente impositore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare l'aliquota.

L'applicabilità dell'aliquota suddetta è comunque limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulta anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

c) immobili ad uso abitativo locati a persone non residenti nell'unità immobiliare a canone concordato (3+2) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m., L'imposta, determinata applicando l'aliquota dell'1,06%, è ridotta al 75% per cento, come previsto dalla legge di stabilità n.208/2015 art. 1 comma 53».

La sussistenza del diritto non esime dall'obbligo di produrre idonea comunicazione all'ufficio tributi dell'Ente impositore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare l'aliquota.

PRINCIPALI ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO IMU:

- Abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione delle categoria catastali A/1, A/8, A/9
- Abitazioni e relative pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 possedute da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero (a condizione che risultino non locate)
- Abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa ed abitazioni destinate ad alloggi sociali
- Casa coniugale assegnata al coniuge (a seguito di separazione legale, divorzio, o annullamento del matrimonio)

- Abitazione posseduta dal personale in servizio permanente nelle FF.AA., Forze di Polizia, VV.FF., e carriere prefettizie (a condizione che non siano locate)

PRINCIPALI ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU:

- Fabbricati rurali ad uso strumentale
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e risultino in ogni caso non locati
- Terreni agricoli

* * * * *

Riteniamo utile ricordare di seguito la definizione di "abitazione principale" così come riportata dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

LA RATA IN ACCONTO CON SCADENZA 16 GIUGNO 2016 SARA' PARI AL 50 % DELL'IMPOSTA CALCOLATA SULLA BASE ANNUALE

COME SI EFFETTUA IL CONTEGGIO:

abitazioni, box, garage, posti auto, magazzini, tettoie e simili ricompresi nelle categorie catastali da A/1 a A/9, C/2, C/6, C/7	$(R.C. + 5\%) \times 160 : 100 \times \text{aliquota}$
uffici - categoria catastale A/10	$(R.C. + 5\%) \times 80 : 100 \times \text{aliquota}$
collegi, scuole, caserme, ospedali - categorie catastali da B/1 a B/8	$(R.C. + 5\%) \times 140 : 100 \times \text{aliquota}$
negozi - categoria catastale C/1	$(R.C. + 5\%) \times 55 : 100 \times \text{aliquota}$
laboratori artigianali e simili - categorie catastali C/3, C/4 e C/5	$(R.C. + 5\%) \times 140 : 100 \times \text{aliquota}$

capannoni, fabbriche, alberghi, posti barca, stabilimenti balneari e simili da D/1 a D/10 (ad esclusione della categoria catastale D/5)	(R.C. + 5%) x 65 : 100 x aliquota
Istituti Bancari e simili - categoria catastale D/5 aree fabbricabili : valore venale in commercio delle aree fabbricabili assoggettate all'imposta – individuando la base imponibile ai sensi del D.lgs. n. 504/92 art. 5 e ss.mm.	(R.C. + 5%) x 80 : 100 x aliquota

MODALITA' DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO:

mediante MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO "F24" compilare i campi della sezione "IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI" :

- "CODICE ENTE / CODICE COMUNE" - il codice catastale del Comune è "C621"
- "ACCONTO" barrare questa casella
- "NUMERO IMMOBILI" indicare il numero degli immobili
- "CODICE TRIBUTO" indicare i codici di versamento sopra riportati
- "ANNO di RIFERIMENTO" - 2016
- "IMPORTI A DEBITO VERSATI" indicare la quota relativa da versare
- "DETRAZIONE" indicare l'importo della detrazione applicata.

CALCOLATORE IMU

(attivo dal 23.05.2016)

L'Ufficio Tributi fornisce ai Contribuenti un calcolatore on-line che consente anche la stampa del modello F24.

A tal proposito si precisa che la correttezza del calcolo dipende esclusivamente dai dati inseriti dall'utilizzatore.

Si rammenta che detto supporto non ha alcun collegamento alla banca dati catastale o alla scheda Contribuente presente nel programma informatico in uso presso l'Ufficio Tributi